# CITTA' DI CAPRANICA

PROVINCIA DI VITERBO

## COMANDO POLIZIA LOCALE

**Ordinanza n. 28 del 21 maggio 2014**

**Oggetto: Provvedimenti in merito all'uso di prodotti fitosanitari in agricoltura per la tutela della salute pubblica**

### IL SINDACO

- ATTESO che da parte dei proprietari e dei conduttori dei fondi agricoli, nell'ambito del territorio comunale, è necessario l'utilizzo di prodotti fitosanitari (agrofarmaci e fitofarmaci) a scopo di miglioramento produttivo
- PREMESSO che è stato segnalato dai vari cittadini il rilevante ricorso nell'ambito del territorio comunale, ed in particolare a ridosso dei centri abitati, ad un uso frequente e indiscriminato di tali prodotti;
- CONSIDERATO che l'uso di tali sostanze su vasta scala ed in quantitativi e in modalità non adeguate è di pregiudizio per la salute pubblica, ancorché per la fauna, la flora e la salubrità delle acque
- RITENUTO che occorre intervenire con urgenza per evitare il verificarsi di pregiudizi imminenti e irreparabili;
- Viste le precedenti ordinanze n. 43 del 16 settembre 1987 e 111 del 8 settembre 1995 che regolamentano la disciplina d'uso di fitofarmaci diserbanti e disseccanti;
- VISTO l'art. 50, comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000;
- VISTO il Decreto legislativo n. 152/2006;

### O R D I N A

Di attenersi alle seguenti norme riguardanti la detenzione, l'igiene e l'uso di diserbanti chimici comunque denominati specificando che ai fini del presente atto si intende per diserbante qualsiasi sostanza chimica di sintesi impiegata in agricoltura per il controllo di malerbe o piante infestanti oltre quelle impiegate per proteggere le culture dalle avversità biotiche e abiotiche.

E' vietato l'impiego di diserbanti:

- In aree con falde affioranti;
- A distanza inferiore di metri 10 dai corsi d'acqua;
- Nel raggio di 200 metri dalle sorgenti destinate ad alimentare le reti idriche comunali;
- A distanza inferiore di 50 metri da aree umide o corsi d'acqua classificati di elevato interesse ambientale e naturalistiche ai sensi del DPR 357/97;
- A distanza inferiore di 100 metri dai nuclei abitati;
- A distanza inferiore di 50 metri da gruppi di case sparse;
- A distanza inferiore di 40 metri da abitazioni rurali;
- A distanza inferiore di 10 metri dal bordo delle strade provinciali e comunali e vicinali;
- A distanza inferiore di 20 metri dal confine con altre proprietà aventi culture biologiche;
- A distanza inferiore di 10 metri da sorgenti o fonti idriche private ad uso agricolo o potabile;
- A distanza inferiore di 10 metri da orti cortili con piante da frutto e animali di ogni tipo;
- in presenza di pioggia e/o vento ai fini del contenimento dell'effetto deriva;

E' altresì vietato:

- Disperdere nell'ambiente e nelle fognature le acque di eliminazione residue contaminate ed i contenitori dei singoli prodotti diserbanti che dovranno essere smaltiti in conformità da quanto previsto dal decreto legislativo 152/2006;
- Di preparare le miscele per i trattamenti in corrispondenza di punti di approvvigionamento di acqua o in prossimità di strade;

Corso Francesco Petrarca, 44 – 01012 Capranica (VT)
Tel. 0761/6679217 – 0761/6679223 – 0761/6679214 – Fax 0761/669387 E- mail polmun.capranica@libero.it

E’ fatto obbligo, nell’impiego dei diserbanti,

- A chiunque, per scopi produttivi e non, utilizzi prodotti fitosanitari in agricoltura di provvedervi secondo le normativa comunitarie, nazionali e regionali vigenti, osservando scrupolosamente le modalità di impiego riportate nelle etichette delle confezioni e/o schede di sicurezza informative di vari prodotti ed eseguite da operatori abilitati;
- Apporre tutto intorno ai terreni trattati e a una distanza massima di 50 mt l’uno dall’altro dei cartelli comunque visibili da ogni punto di accesso del terreno, delle dimensioni 20x30 recanti la simbologia di pericolo e la dicitura “TERRENO TRATTATO CON DISERBANTI” almeno 48 ore prima del trattamento;
- Di controllare le apparecchiature per la distribuzione che siano idonee e oggetto di corretta ed ordinaria manutenzione effettuata da soggetti dotati di specifica attrezzatura di controllo. Tali disposizioni valgono, salvo dove diversamente specificato, nel caso di trattamenti con prodotti utilizzabili in agricoltura biologica;

Quanto sopra previsto nel presente atto non si applica agli interventi eseguiti dall’autorità sanitaria finalizzati
alla tutela della salute pubblica quali quelli di disinfestazione, derattizzazione e simili.

Le violazioni e il mancato rispetto do quanto previsto nella presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 senza pregiudizio del’eventuale azione penale.

Le eventuali spese necessarie per analisi di laboratorio per l’accertamento delle violazioni saranno poste a carico del trasgressore secondo le vigenti normative.

L’esecuzione della corretta attuazione della presente ordinanza è affidata alla Polizia Locale e a tutti gli agenti e gli ufficiali di P.G. e alle competenti strutture del S.S.N.

La presente ordinanza abroga le ordinanze n. 43 del 16 settembre 1987 e 111 del 8 settembre 1995.

A norma dell’articolo 3 comma 4 della legge 7/8/1990 n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza in applicazione della legge 6/12/1971 n. 1034 chiunque abbia interesse può ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR del Lazio, o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica con ricorso straordinario.

**DISPONE**

La pubblicazione della presente ordinanza sul sito del Comune e trasmessa:

- Comando Polizia Locale di Capranica
- Prefettura di Viterbo;
- Comando Stazione Carabinieri di Capranica;
- ASL
- Corpo Forestale dello Stato di Ronciglione

Capranica li 21 maggio 2014

Il Sindaco
Dott. Angelo Cappelli